

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2159

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOLITTI, LA MALFA, ORLANDI

Presentata il 19 dicembre 1969

Espropriazione del comprensorio dell'Appia Antica in Roma per la sua destinazione a parco pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di celebrare, con la costituzione del parco pubblico dell'Appia Antica, il centenario di Roma capitale.

La legge è stata formulata sull'esempio della legge Giolitti del 26 dicembre 1901, n. 519, riguardante l'espropriazione di villa Borghese ed ha come precedente la più recente legge 30 dicembre 1959, n. 1235, che stanziava 10 miliardi per la celebrazione dell'unità d'Italia, Torino 61.

La realizzazione del parco archeologico dell'Appia Antica, previsto dall'attuale piano regolatore generale, è da considerarsi, a quasi un secolo di distanza, come il completamento della zona verde e monumentale attuata da Alfredo Baccelli, Ruggero Bonghi, Rodolfo Lanciani, ed altri eminenti cultori di Roma, e per la sua importanza storica, artistica e culturale, trascende gli interessi cittadini ed avrà, fra l'altro, una risonanza di valore internazionale.

La sua importanza non è solamente archeologica, paesistica e culturale, ma assume anche un alto valore sociale in quanto il parco costituirà una grandiosa riserva di verde a disposizione di tutta la cittadinanza di Roma che, come è noto, è la capitale più povera di verde pubblico del mondo.

Il parco si estenderà a destra e a sinistra dell'Appia Antica, dai pressi della Porta San

Sebastiano sino ai pressi delle Frattocchie, come indicato nel piano regolatore generale del 1962. Esso rappresenterà un cuneo verde lungo le due grandi zone d'espansione della città, quella orientale (via Appia Nuova, Ciampino) comprendente l'asse attrezzato e gli ingenti insediamenti edilizi e quella occidentale comprendente i nuovi quartieri. La zona verde dell'Appia impedirà il congiungimento di tutti questi insediamenti e costituirà il grande cuneo verde penetrante nella città attraverso la Passeggiata archeologica.

Il parco comprenderà zone strettamente archeologiche a speciale regime di tutela e visita; zone naturali per la ricreazione all'aria aperta e il riposo e zone di interesse naturalistico per la conservazione di caratteristici aspetti della campagna romana.

La trasformazione in parco pubblico del comprensorio dell'Appia Antica, stabilita dal piano regolatore del 1962, non può essere globalmente e efficacemente risolta che con l'intervento diretto dello Stato.

La creazione del parco è prevista in dieci anni, sia per la complessità dell'operazione, sia per il frazionamento della spesa che si inquadra in una pianificazione urbanistica di dimensioni decennali. Il reperimento della somma di tre miliardi per l'anno 1970 sarà effettuato sul fondo globale.

La legge proposta per l'esproprio è quella del 15 gennaio 1885, n. 2359, che stabilisce un equo indennizzo per i proprietari di fondi che fin dal 1931 erano destinati dal piano regolatore a « zona di rispetto » nella quale la normativa indicava che erano, in via di mas-

sima, vietate le costruzioni. Tenuto conto di tale prevista inedificabilità e dei vincoli archeologici, il prezzo medio di esproprio in lire mille al metro quadrato, a giudizio di esperti di mercato, appare un più che giusto indennizzo a favore dei proprietari dei suoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In occasione del centenario di Roma capitale il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare, nel periodo di dieci anni, dall'entrata in vigore della presente legge, per una somma non superiore a venticinque miliardi, il comprensorio dell'Appia Antica della superficie di ettari 2500 circa, destinati dal piano regolatore generale della città di Roma a parco pubblico, con lo scopo di cederlo gratuitamente al comune di Roma per la stessa destinazione.

ART. 2.

Qualora manchi la possibilità dell'acquisto a trattativa privata, il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere all'espropriazione totale o parziale del comprensorio per causa di pubblica utilità, in base alla legge 15 gennaio 1885, n. 2359, nei limiti della somma indicata nell'articolo 1.

ART. 3.

È concesso al comune di Roma un contributo straordinario di 5 miliardi da erogarsi in dieci annualità, per la spesa occorrente alla sistemazione e strutturazione del parco archeologico dell'Appia Antica da effettuarsi entro dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La spesa di 30 miliardi occorrente per la attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 3 miliar-

di annui, a partire dall'esercizio finanziario 1970.

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Tutti gli atti e contratti stipulati per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie e di voltura.